

LINEE GUIDA
per il conseguimento del requisito della competenza
del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

PRESENTAZIONE

1. Il contesto normativo - 2. I chiarimenti dell'ESMA in materia di appropriata esperienza - 3. Le peculiari modalità di maturazione del requisito dell'esperienza per la prestazione fuori sede del servizio di consulenza in Italia.

1. Il contesto normativo

L'art. 25 della MiFID II dispone:

- *“le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori per conto dell'impresa d'investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 24 e del presente articolo”* (par. 1);

- *“entro il 3 gennaio 2016, l'ESMA adotta orientamenti che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze prescritte a norma del paragrafo 1”* (par. 9).


In data 17 dicembre 2015 l'ESMA ha pubblicato il *Final Report, Guidelines for the assessment of knowledge and competence* (ESMA/2015/1886, di seguito, più semplicemente, Orientamenti ESMA). I suddetti Orientamenti devono essere applicati negli Stati UE a partire dal 3 gennaio 2018¹. In data 22 marzo 2016 esse sono state tradotte e pubblicate nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro. La Consob, quale Autorità italiana competente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b-bis), n. 8, del TUF, ha comunicato all'ESMA la propria intenzione di conformarvisi e quindi:

- in data 22 dicembre 2016, ha pubblicato nel proprio sito internet dapprima un *“documento di consultazione preliminare”*, volto ad acquisire elementi di analisi sugli aspetti rimessi dall'ESMA alla sua competenza, *“in modo da valorizzare, nel rispetto dell'obiettivo di massima convergenza regolatoria, le eventuali specificità del contesto italiano”*;

- in data 6 luglio 2017, ha pubblicato un secondo documento di consultazione contenente un primo articolato della disciplina in esame;

- in data 15 febbraio 2018, ha adottato la Delibera n. 20307 con la quale ha approvato il nuovo Regolamento intermediari, il cui Libro III, Titolo IX, è dedicato ai

¹ Negli Orientamenti ESMA è indicata la data del 3 gennaio 2017, ma con la direttiva (UE) 2016/1034 del 23 giugno 2016 l'applicazione dell'intera disciplina recata dalla MiFID II è stata differita al 3 gennaio 2018.



requisiti di conoscenza e competenza che devono essere distintamente posseduti dal personale che fornisce alla clientela al dettaglio e professionale informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori e dal personale che presta la consulenza in materia di investimenti. Detto Regolamento – di seguito Regolamento Intermediari – è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 19 febbraio 2018.

Più in particolare, i requisiti di conoscenza e competenza individuati nella sopra richiamata disciplina si applicano pertanto, a partire dal 20 febbraio 2018, a tutto il personale impiegato dall'intermediario per fornire informazioni o raccomandazioni alla clientela su strumenti finanziari, depositi strutturati e prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi dalle banche², prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione³, fondi pensione aperti⁴, servizi di investimento e servizi accessori (Orientamenti ESMA, par. 4d, 4e e 14; art. 78 del Regolamento Intermediari).

Nel concetto di “personale” sono ricomprese “*le persone fisiche (inclusi gli agenti collegati) che prestano servizi pertinenti ai clienti*” per conto dell'intermediario⁵ (Orientamenti ESMA, par.4c). Sono destinatari di tale disciplina, pertanto, anche i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, quali agenti collegati italiani, ai sensi dell'art. 1, comma 5-*septies*.3, del TUF (v. l'art. 78 del Regolamento Intermediari)⁶.

L'intermediario deve assicurare: a) una chiara definizione delle responsabilità di chi fornisce informazioni e di chi presta consulenza; b) il possesso da parte di costoro dei sopra visti requisiti di conoscenza e competenza; c) l'operatività di chi non possenga


² In particolare, negli artt. 129 e 130 del Regolamento Intermediari le norme che disciplinano i requisiti di conoscenza e competenza del personale sono state espressamente richiamate fra quelle applicabili agli intermediari che offrono o raccomandano depositi strutturati (in coerenza con il campo di applicazione della MiFID II) e, rispettivamente, prodotti finanziari emessi dalle banche diversi dagli strumenti finanziari (in coerenza con l'estensione a tali prodotti della disciplina sui servizi di investimento prevista dall'art. 25-*bis* del TUF).

³ Allo stato, si fa riferimento ai prodotti definiti nell'art. 1, comma 1, lett. *w-bis*, del TUF, ossia, alle polizze *unit* e *index linked* e alle operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai rami III e V delle assicurazioni sulla vita, con esclusione delle forme pensionistiche individuali. L'estensione a tali prodotti delle norme in esame è prevista dall'art. 25-*ter* del TUF ed è richiamata anche dalla Consob tanto nei riguardi dei soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa (iscritti nell'attuale sezione D del RUI), quanto nei riguardi delle imprese di assicurazione per la distribuzione diretta degli stessi (v. gli artt. 132 e, rispettivamente, 134 del Regolamento Intermediari).

⁴ Quando offerti fuori sede da SIM, imprese di investimento UE e imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, in virtù dell'estensione del perimetro dell'offerta fuori sede disposta dall'art. 124 del Regolamento Intermediari.

⁵ Le Linee guida dell'ESMA si applicano, coerentemente al campo di applicazione della MiFID II, alle SIM, alle banche italiane, alle succursali di imprese di investimento UE e di banche UE, alle imprese di Paesi terzi autorizzate in Italia, alle SGR e ai GEFIA nello svolgimento dei servizi di investimento e delle attività di commercializzazione di OICR (Orientamenti ESMA, par. 3b) nonché, in forza dell'estensione voluta dal legislatore italiano, alle imprese di assicurazione (in relazione all'attività menzionata nella precedente nota 4), agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB ed a Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di Bancoposta.

⁶ Si veda anche la nozione lata di “personale” dettata dall'art. 1, comma 1, lett. *i-ter*, del TUF, comprensiva dei dipendenti e di “*coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato*”.




ancora tali requisiti unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale per la durata massima di quattro anni; d) il possesso da parte del supervisore di idonee conoscenze e competenze da almeno tre anni, nonché l'assenza, nello stesso periodo, di provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attività; e) l'assunzione, da parte del supervisore, della responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata dal soggetto supervisionato, inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza da consegnare al cliente ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Intermediari; f) la revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale; g) il mantenimento, da parte di costoro, di qualifiche idonee e di conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo professionale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione ad un corso della durata di almeno trenta ore; h) una specifica formazione che preveda la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento; i) una specifica formazione in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento secondo modalità e tempistiche commisurate al grado di innovazione e complessità dei prodotti; j) traccia e documentazione dei periodi di esperienza, rilasciandone idonea attestazione al dipendente che ne faccia richiesta; l) la trasmissione, su richiesta, alla Consob, ovvero all'OCF con riferimento agli agenti collegati, della documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare consulenza (art. 81 del Regolamento Intermediari).

Tanto premesso, l'Assoreti ritiene utile dettare a sua volta delle Linee guida in materia, aventi lo scopo di assicurare un maggior grado di certezza nel settore in merito alle modalità attraverso le quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede possa maturare lo specifico requisito dell'esperienza sia prima che dopo l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del TUF. Più in particolare, le Linee guida sono suddivise in tre sezioni riguardanti:

- le modalità di espletamento della supervisione nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede iscritto all'albo;
- le modalità di avviamento alla professione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede anteriormente all'iscrizione all'albo;
- le modalità di attestazione dell'attività di consulenza svolta presso uno o più altri intermediari.

Esse si candidano a fornire un *benchmark* di settore, contenendo indicazioni che, in linea con gli Orientamenti ESMA e con il Regolamento Intermediari, possano fungere da orientamento per le Associate le quali mantengono comunque la propria autonomia nelle previsioni di adempimento dei relativi precetti normativi.

Per contestualizzare le Linee guida associative nello scenario normativo da cui traggono origine dapprima verranno richiamati gli Orientamenti dell'ESMA sulle modalità di maturazione del requisito dell'appropriata esperienza e poi i medesimi Orientamenti verranno calati e declinati nell'ordinamento giuridico italiano, ove la



disciplina del servizio di consulenza, ivi compresa l'individuazione dei requisiti di conoscenza e competenza prescritti in capo al personale che lo presta, si fonde con la disciplina dell'offerta fuori sede, la quale pure già contempla i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'esercizio della stessa.

2. **I chiarimenti dell'ESMA in materia di appropriata esperienza**


Negli Orientamenti ESMA è chiarito che per “conoscenze e competenze” si intendono *“una qualifica idonea e un'esperienza adeguata per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 24 e 25 della MiFID II allo scopo di prestare i servizi pertinenti”* (par.4f).

La definizione di “conoscenza e competenza” implica, dunque, la distinta ricorrenza dei requisiti della qualifica e dell'esperienza, conformemente al parere reso dal *Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG)* e riportato nel *Final Report*, secondo cui *“l'esperienza intesa come un numero di anni in un determinato impiego non garantisce di per sé l'adeguata conoscenza. Allo stesso tempo, la conoscenza formale richiede di essere arricchita da esperienza sul campo”* (v., al riguardo, i parr. 19, 42 e 55 del citato *Final Report* dell'ESMA).

Negli Orientamenti ESMA sono quindi distintamente definite sia la “qualifica idonea”, come *“una qualifica o altro esame o corso di formazione che soddisfi i criteri stabiliti nei presenti orientamenti”* (par. 4g), sia l'“esperienza adeguata”, ritenuta sussistente quando *“un membro del personale ha efficacemente dimostrato la capacità di prestare i servizi pertinenti attraverso la precedente attività lavorativa. Tale attività lavorativa dovrà essere stata effettuata, sulla base dell'equivalente a tempo pieno, per un periodo minimo di 6 mesi. Fatto salvo tale periodo minimo, l'AC [Autorità Competente] può differenziare la durata dell'esperienza richiesta in funzione della qualifica idonea ottenuta dal personale e dei servizi pertinenti che vengono forniti”* (par.4h).

Esemplificando, l'esperienza di un anno potrebbe conseguirsi lavorando a tempo pieno per lo stesso periodo oppure lavorando a tempo parziale (metà settimana) per due anni; inoltre, sarebbero tollerate le sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad impedimenti oggettivi come la gravidanza o un congedo parentale o un motivo di salute (cfr. il par. 82 del citato *Final Report* ESMA).

E' poi previsto che il livello delle “conoscenze e competenze” sia più elevato per il personale impiegato nella prestazione del servizio di consulenza (Orientamenti ESMA, par. 13) e sia comunque adeguato alla natura dei servizi prestati (Orientamenti ESMA, par. 15). Le “conoscenze e competenze” per la prestazione del servizio di consulenza sono quindi declinate nel par. 18 degli Orientamenti ESMA e comprendono fra l'altro, in coerenza con il disciplinare giuridico di tale servizio: *i)* la capacità di ottemperare alle obbligazioni previste per lo svolgimento del test di adeguatezza (negli esempi contenuti nell'allegato VII al *Final Report* si richiama la capacità di porre al cliente appropriate domande per comprendere i suoi obiettivi di investimento, la sua situazione finanziaria e le sue conoscenze ed esperienze di investimento); *ii)* la capacità di comprendere le ragioni per cui certi tipi di prodotti d'investimento offerti dall'intermediario possano non essere adeguati al cliente (in tali esempi si fa esplicito riferimento alla capacità di comparare prodotti selezionati per caratteristiche e rischi al fine di comprendere se quello




individuato sia “il più adatto” al profilo del cliente); *iii*) la conoscenza degli elementi fondamentali della gestione di un portafoglio, inclusa la capacità di comprendere gli effetti della diversificazione del portafoglio avendo riguardo a forme individuali di investimento alternative (conoscenza che deve essere posseduta, evidentemente, anche nella prestazione del servizio di consulenza con approccio di portafoglio).

Il supervisore deve possedere le conoscenze e le competenze prescritte per la persona da supervisionare, nonché le capacità e le risorse necessarie per poter svolgere in maniera competente l’attività di supervisione (Orientamenti ESMA, par.20d e 20e).

Fino a quando non possieda l’appropriata esperienza - né, eventualmente, l’appropriata qualifica - la persona interessata, al fine di poter maturare il requisito, può prestare il servizio di consulenza alla clientela “sotto la supervisione” di un’altra persona che possieda l’una e l’altra e su cui ricada la responsabilità per l’operato della persona supervisionata (Orientamenti ESMA, par. 4h, 20d e 20g). Più in particolare, l’ESMA ha chiarito che la persona priva dell’appropriata esperienza e/o dell’appropriata qualifica possa prestare consulenza (o fornire informazioni) sotto la supervisione altrui per il tempo occorrente al fine di acquisire il o i requisiti mancanti (par. 42, 45 e 56 del *Final Report*), comunque entro il termine massimo di quattro anni, decorso inutilmente il quale l’attività deve essere cessata (Orientamenti ESMA, par. 4h; v. anche il par. 45 del *Final Report*).

La supervisione deve essere adeguata ai servizi prestati dalla persona supervisionata e svolta secondo un grado di intensità che rispecchi la qualifica e/o l’esperienza pertinenti in relazione al servizio prestato dalla persona supervisionata, se del caso partecipando alle riunioni con i clienti e verificando altre forme di comunicazione quali le conversazioni telefoniche e le comunicazioni di posta elettronica (Orientamenti ESMA, par. 20d e 20f). A questo riguardo l’ESMA ha peraltro chiarito, nel *Final Report* (par. 45), che “*supervising a staff member would not mean “shadowing” the work of that staff member or being present at all times during client meetings*”, fermo restando, però, che “*any advice or information given by the employee without appropriate qualification should be under the full responsibility of the supervising staff member (for example, suitability reports when providing advice could be countersigned by the supervising staff member)*”; affermazione, quest’ultima, che, facendo esplicito riferimento alla persona priva dell’appropriata qualifica, lascia intendere che le modalità di svolgimento della supervisione possano essere ragionevolmente diversificate non solo a seconda della natura del servizio prestato dalla persona supervisionata (fornitura di consulenza o di mere informazioni), ma anche a seconda che tale persona possieda già, oppure debba ancora acquisire, l’appropriata qualifica, in attuazione del principio di proporzionalità.

In ogni caso, il supervisore si deve assumere la responsabilità dei servizi resi ai clienti della persona supervisionata come se li prestasse lui stesso, ivi inclusa l’approvazione della dichiarazione di adeguatezza che deve essere consegnata ai clienti al dettaglio prima del compimento dell’operazione (Orientamenti ESMA, par. 20g; art. 81, comma 1, lett. e), del Regolamento Intermediari).



3. Le peculiari modalità di maturazione del requisito dell'esperienza per la prestazione fuori sede del servizio di consulenza in Italia

Nel nostro Paese gli intermediari distributori⁷ che prestano fuori sede il servizio di consulenza in materia di investimenti si avvalgono dal 1985⁸ di qualificati professionisti, muniti di requisiti di onorabilità e di professionalità, iscritti in un albo pubblico, tenuti all'osservanza delle medesime regole di condotta applicabili all'intermediario per conto, e sotto la piena responsabilità del quale, operano in regime di "monomandato", nonché sottoposti alla vigilanza informativa, ispettiva, regolamentare e sanzionatoria della Consob⁹. Essi, attraverso tali professionisti, da sempre instaurano con la clientela una relazione diretta, personale e fiduciaria, attenta alla cura dei relativi bisogni finanziari nel *continuum* della relazione stessa.

La riqualificazione dell'attività di offerta fuori sede all'interno del servizio di consulenza in materia di investimenti, verificatasi con il recepimento della MiFID I, ha prodotto l'effetto di rendere applicabile all'attività delle "reti" il regime giuridico protezionistico connesso a tale servizio, il quale è andato così ad aggiungersi alla preesistente disciplina dell'offerta fuori sede, di cui è elemento fondante lo speciale statuto professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.


In base a tale ultimo statuto speciale la prestazione fuori sede del servizio di consulenza per conto di un intermediario distributore è riservata a persone fisiche iscritte nell'albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31, comma 4, del TUF. L'iscrizione a tale albo ha natura costitutiva e si consegue con il possesso di rigorosi requisiti sia di onorabilità sia di professionalità previsti già dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472 (e successive modifiche), e accertati dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari. Requisiti la cui idoneità allo svolgimento della professione di consulente finanziario è stata positivamente testata dal sistema nell'arco di decenni di attività.

La MiFID II ha ora stabilito requisiti di conoscenza e competenza per tutto il personale dell'intermediario che presta il servizio di consulenza, intervenendo così su un aspetto già fortemente disciplinato in Italia con riferimento al segmento dell'offerta fuori sede. Tenendo conto, allora, di tale preesistente substrato normativo, la Consob, nel dettare la disciplina integrativa degli Orientamenti ESMA, ha stabilito che il requisito della qualifica sia integrato, fra l'altro, dal fatto stesso dell'iscrizione, anche di diritto,

⁷ La qualità di distributore serve a caratterizzare l'intermediario che presta il servizio di consulenza in materia di investimenti congiuntamente ad altri servizi di investimento a carattere esecutivo, di modo che le raccomandazioni fornite alla clientela assumano anche una valenza *lato sensu* promozionale che le rende attraibili all'interno anche della fattispecie dell'offerta fuori sede, definita dall'art. 30 del TUF come "promozione e collocamento" di prodotti finanziari e servizi di investimento.

⁸ La prima disciplina di tale soggetto si rinviene nell'art. 18-ter, l. 7 giugno 1974, n. 216 (aggiunto dall'art. 12, l. 23 marzo 1983, n. 77), e nel regolamento attuativo della Consob, 10 luglio 1985, n. 1739. In seguito, con la l. 2 gennaio 1991, n. 1, è stato istituito presso la Consob l'albo dei promotori di servizi finanziari. La denominazione di questi ultimi è stata poi mutata in promotori finanziari e, infine, in consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. L'albo è attualmente tenuto dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari.

⁹ A partire dal 1° dicembre 2018 le funzioni di vigilanza sui consulenti finanziari saranno esercitate dal predetto Organismo (cfr. art. 13 della legge 4 dicembre 2017, n. 142).



all'albo unico dei consulenti finanziari, quale titolo che per l'appunto abilita in maniera specifica all'esercizio della professione del consulente finanziario, e che la durata dell'esperienza per chi possieda tale titolo sia pari al periodo minimo di un anno richiesto per la prestazione del servizio di consulenza (art. 80, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari)¹⁰.

E sempre sulla base dello speciale statuto normativo dell'offerta fuori sede, in Italia, con un rigore non riscontrabile negli ordinamenti degli altri Stati UE, il requisito dell'esperienza non può essere conseguito attraverso la prestazione fuori sede del servizio di consulenza sotto la supervisione altrui se prima non sia conseguita la speciale qualifica derivante dall'iscrizione al suddetto albo unico dei consulenti finanziari.

Di qui la necessità di prevedere modalità distinte per la maturazione di tale requisito da parte, rispettivamente, di chi risulti già iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari e di chi, invece, non vi sia iscritto.


LINEE GUIDA

- 1. per il conseguimento del requisito dell'appropriata esperienza da parte di chi è iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari;**
- 2. per il conseguimento del requisito dell'appropriata esperienza da parte di chi non è ancora iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari;**
- 3. per il rilascio dell'attestazione dell'esperienza lavorativa svolta presso altri intermediari.**

- 1. Linee guida per il conseguimento del requisito dell'esperienza da parte di chi è iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari: la prestazione del servizio di consulenza sotto la supervisione altrui**

La persona fisica iscritta all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del TUF, possiede, per questo solo fatto, la qualifica appropriata per prestare il servizio di consulenza alla clientela e, se possieda anche l'appropriata esperienza, può esercitare l'attività per conto di un intermediario distributore anche fuori dalla sede e dalle dipendenze di quest'ultimo. Ove, invece, non possieda ancora l'appropriata esperienza, detta persona può svolgere la medesima attività, ed essere per essa remunerata secondo quanto stabilito nel contratto di agenzia o di mandato o di lavoro subordinato che la lega all'intermediario distributore, unicamente sotto la supervisione di una persona qualificata che per conto del medesimo intermediario si assuma la piena responsabilità del relativo operato per il tempo occorrente ad integrare il requisito mancante.

¹⁰ Il periodo di esperienza di un anno può essere dimezzato qualora il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea (art. 80, comma 3, del Regolamento Intermediari).



La persona incaricata di svolgere la supervisione su un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve possedere i requisiti dell'appropriata qualifica e dell'appropriata esperienza da almeno tre anni, nonché la competenza e l'attitudine a svolgere tale incarico e non deve aver subito, nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attività.

L'intermediario individua, anche fra i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, le persone che possiedono le suddette caratteristiche, alle quali poter affidare il compito di supervisionare l'operato dei consulenti finanziari che debbano maturare l'appropriata esperienza, per il tempo a tal fine necessario.


L'intermediario assicura che i clienti siano adeguatamente informati che il consulente finanziario che li assiste opera sotto supervisione, nonché sull'identità e le responsabilità del supervisore.

L'intermediario affida a ciascun supervisore uno o più consulenti finanziari da supervisionare, avvertendolo che per effetto della supervisione egli assume la responsabilità dell'attività svolta da ciascun consulente supervisionato come se si trattasse di attività propria, ferma restando anche la responsabilità di quest'ultimo. Più in particolare, il supervisore è responsabile del rispetto, da parte del consulente supervisionato, delle regole relative alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti svolto per conto dell'intermediario.

Ferma tale avvertenza, l'intermediario può rimettere al supervisore l'individuazione, anche d'accordo con il consulente supervisionato, delle modalità di esercizio della supervisione valutando sia il fatto che detto consulente, avendo conseguito l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, è abilitato allo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede e possiede già le conoscenze adeguate per poter prestare il servizio di consulenza, sia anche, ove del caso, la partecipazione del medesimo a corsi di formazione mirati all'acquisizione dei modi corretti di comunicazione con la clientela nonché delle conoscenze tecniche e pratiche per l'esercizio della professione all'interno della "rete" dell'intermediario preponente, secondo le istruzioni impartite e il modello di *business* accolto dal medesimo.

L'attività di supervisione deve essere documentata. A tal fine l'intermediario raccomanda al supervisore di prevedere un flusso costante di comunicazioni scritte, anche per posta elettronica, fra il medesimo e ciascun consulente supervisionato, le quali devono riguardare i principali momenti dell'attività compiuta da quest'ultimo con i clienti dal medesimo assistiti. L'intermediario valuta se le comunicazioni debbano essere inoltrate dal consulente supervisionato al supervisore prima o dopo il contatto con il cliente, ovvero l'individuazione dei casi in cui le stesse debbano essere inviate prima, potendo anche ipotizzarsi che all'inizio dell'attività il flusso delle comunicazioni preventive sia più elevato per poi diradarsi e trasformarsi nel tempo, secondo il giudizio insindacabile che il supervisore dia del supervisionato, in una reportistica solo successiva.

Con riferimento, in particolare, all'obbligo di consegna al cliente della dichiarazione di adeguatezza prima del compimento dell'operazione, disciplinato dall'art. 41 del Regolamento Intermediari, l'intermediario disciplina il tipo di controllo che deve porre in essere il supervisore e, in tale contesto, valuta l'utilità di prevedere che tale



dichiarazione venga controfirmata dal supervisore, atteso anche che all'origine non è previsto un obbligo di firma della stessa da parte del consulente. Del resto, va considerato che la valutazione di adeguatezza viene effettuata di norma attraverso un'elaborazione elettronica di dati basata su un algoritmo costruito dall'intermediario e che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede si limita ad azionare senza poter incidere sul suo risultato. Pertanto, la controfirma della dichiarazione di adeguatezza da parte del supervisore apparirebbe come un orpello burocratico non rispondente a criteri di efficienza, laddove questi potrebbe più proficuamente indirizzare la propria supervisione alla verifica della consegna della dichiarazione di adeguatezza al cliente e, soprattutto, allo sviluppo delle capacità del consulente supervisionato di soddisfare i concreti bisogni finanziari del cliente, sia a monte, in sede di impostazione del tipo di relazione da cui dipende l'attivazione dei vari servizi di investimento, sia a valle, in sede di concreta selezione degli strumenti finanziari a lui adeguati.

In ogni caso il supervisore ha diritto di assistere in ogni momento a qualsiasi forma di conversazione fra il consulente supervisionato e il cliente – *de visu*, via telefono o via internet – senza che il consulente supervisionato possa opporgli alcun tipo di eccezione, neppure in nome del diritto alla riservatezza sua o del cliente dal medesimo assistito.

L'intermediario stabilisce la periodicità dell'informativa che il supervisore deve rendergli circa l'attività svolta dalla persona supervisionata, illustrandone gli eventuali progressi e la capacità di avviare lo svolgimento della professione senza la sottoposizione alla supervisione altrui. Alla luce di tale informativa l'intermediario valuta se al raggiungimento del periodo minimo di esperienza prescritto dalla normativa il consulente finanziario abbia raggiunto un grado di maturità sufficiente per poter svolgere in piena autonomia il servizio di consulenza oppure se continuare ad imporre al medesimo la sottoposizione ad un ulteriore periodo di supervisione, determinandone la durata.


2. Linee guida per il conseguimento del requisito dell'appropriata esperienza da parte di chi non è ancora iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

In assenza dell'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari è vietato l'esercizio dell'attività di offerta fuori sede.

È tuttavia possibile prevedere altre forme di avviamento alla professione utilmente computabili ai fini del conseguimento del requisito dell'appropriata esperienza¹¹.

L'intermediario valuta se ammettere all'esercizio di forme di avviamento alla professione del consulente finanziario le persone che partecipano ad un programma

¹¹ Del resto, nello schema iniziale degli Orientamenti ESMA era previsto che, “*where the staff member does not have any appropriate experience in the provision of relevant services to the client, the inexperienced staff member is trained by another member of staff until they are deemed to have gained the appropriate experience*”; nel testo finale di tali Orientamenti l'ESMA non ha poi più fatto riferimento ad attività di *training* in accoglimento dell'istanza, propugnata anche dall'Assoreti, finalizzata a consentire il conseguimento del requisito dell'appropriata esperienza attraverso lo svolgimento diretto dell'attività sotto supervisione (*Final Report*, par. 56).



finalizzato al superamento della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari. Fra tali forme di avviamento non può essere ricompresa la mera frequenza di corsi di formazione, utile invece al fine di integrare, eventualmente, il requisito dell'appropriata qualifica, eccezion fatta per il possesso di una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea.


Piuttosto, il requisito dell'appropriata esperienza deve maturare attraverso forme di attività lavorativa a diretto contatto con chi svolge il servizio di consulenza avendone i prescritti requisiti di conoscenza e competenza. In via esemplificativa, tali forme possono consistere:

1. in un percorso di affiancamento a fini professionali ad un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, individuato dall'intermediario fra i soggetti aventi l'appropriata qualifica e l'appropriata esperienza, anche nella forma dello *stage* previsto all'interno di un percorso di laurea o di un *master* post universitario;
2. nella prestazione del servizio di consulenza presso la sede o le dipendenze dell'intermediario distributore sotto la supervisione di un consulente avente l'appropriata qualifica e l'appropriata esperienza¹².

Lo svolgimento della prima delle suddette forme di esperienza lavorativa, mediante affiancamento ad un consulente finanziario, non può sfociare nell'attività di offerta fuori sede di cui all'art. 30 del TUF, riservata alle sole persone fisiche iscritte all'albo unico dei consulenti finanziari. L'intermediario adotta, pertanto, le procedure, anche di controllo, per assicurare che la persona interessata si limiti a svolgere un ruolo di collaboratore passivo, senza compiere mai attività promozionale e, in generale, senza violare la suddetta riserva di attività. Detta persona potrebbe, a titolo esemplificativo, coadiuvare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nello svolgimento di attività di carattere materiale e pratico, seguirne in generale l'attività, assistere alle riunioni con il cliente e partecipare anche alla conduzione delle trattative con il medesimo esclusivamente alla presenza costante del consulente medesimo e sotto la sua diretta vigilanza, astenendosi comunque dal prendere autonomamente contatto con la clientela e dal promuovere la conclusione di contratti¹³. La stessa potrebbe altresì ricevere un rimborso spese nonché un compenso per l'eventuale segnalazione di un cliente, a

¹² L'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari costituisce, infatti, condizione per l'esercizio fuori sede (e non anche in sede) dell'attività di consulenza per conto di un intermediario distributore. D'altro canto, gli Orientamenti ESMA consentono lo svolgimento del servizio di consulenza sotto la supervisione altrui per supplire al difetto anche di entrambi i requisiti dell'appropriata qualifica e dell'appropriata esperienza per un periodo massimo di quattro anni entro il quale la persona supervisionata deve colmare l'appropriata qualifica a pena di cessazione dell'attività (si veda anche il combinato disposto dell'art. 79, comma 5, lett. c) e dell'art. 80, comma 3, del Regolamento Intermediari).

¹³ Le modalità di affiancamento a fini professionali ad un consulente finanziario indicate nel testo sono mutate per lo più dall'art. 8, comma 4, del Regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, approvato dalla Consob con la Delibera n. 5388 del 2 luglio 1991. Tale norma disciplinava, infatti, le modalità di esercizio del c.d. praticantato, all'epoca obbligatorio, con il medesimo scrupolo volto ad evitare che non fosse violata la riserva dell'allora attività di sollecitazione a domicilio di valori mobiliari, in seguito divenuta l'attuale attività di offerta fuori sede.



condizione che si limiti esclusivamente a presentarlo al consulente finanziario che coadiuva.

Nello svolgimento dell'altra forma di esperienza lavorativa, sotto la supervisione altrui, l'intermediario raccomanda al supervisore di considerare, nello stabilire le modalità di esercizio della supervisione, che la persona supervisionata difetta sia dell'appropriata esperienza sia anche dell'appropriata qualifica. Si applicano, per il resto, le Linee guida sub 1. in materia di esercizio della supervisione.

3. Linee guida per il rilascio dell'attestazione dell'esperienza lavorativa svolta presso altri intermediari

Ai fini della maturazione del requisito dell'appropriata esperienza è computabile l'attività lavorativa svolta, anche in maniera non consecutiva e anche presso più intermediari, nel decennio precedente l'inizio della prestazione del servizio di consulenza (cfr. il combinato disposto dell'art. 79, comma 11, e dell'art. 80, comma 4, del Regolamento Intermediari della Consob).

Al fine di agevolare la recuperabilità nel tempo dei periodi lavorativi pregressi, gli intermediari devono *“tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al membro del personale che ne faccia richiesta”* (art. 81, comma 1, lett. m), del Regolamento Intermediari).

Gli intermediari rilasciano la suddetta attestazione senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta o dello scioglimento del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, evitando comportamenti ostruzionistici o ritardi non giustificati da comprovate esigenze di carattere obiettivo. L'attestazione contiene gli elementi minimali indicati nel modello allegato alle presenti Linee guida.

L'intermediario valuta se conferire l'incarico di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede a chi, essendo in possesso dell'appropriata qualifica, dichiara di non avere ricevuto dal precedente o dai precedenti intermediari l'idonea attestazione circa l'attività lavorativa svolta presso di essi. Decorso il termine di sessanta giorni dall'avvio del rapporto di lavoro senza che l'attestazione sia prodotta, l'incarico proseguirà sotto la supervisione di un supervisore individuato dall'intermediario.